

COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

- PROVINCIA DI SALERNO -

LINEE GUIDA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI

ART. 1 OGGETTO

Il presente disciplinare regolamenta i criteri, i requisiti e la procedura per il conferimento di incarichi a legali per la consulenza e/o la rappresentanza in giudizio del Comune di San Marzano sul Sarno innanzi alle Autorità di ogni ordine e grado.

ART. 2 ELENCO DEI PROFESSIONISTI

Per l'affidamento degli incarichi legali per la consulenza, la rappresentanza e difesa degli interessi del Comune di San Marzano sul Sarno è istituito apposito elenco dei professionisti, articolato in **due sezioni**.

La **prima** è rivolta agli incarichi per cui è richiesta una **competenza generale**, in diritto civile, amministrativo, penale o contabile, comprovata dal *curriculum* ed in cui saranno iscritti tutti i professionisti che inoltrino la richiesta, con la sola evidenziazione dell'**abilitazione al patrocinio innanzi le magistrature inferiori /superiori di cui il professionista è in possesso**.

La **seconda**, è rivolta agli **incarichi c.d. specialistici**, in singoli diritti e/o materie appartenenti ai singoli diritti. In detta sezione saranno iscritti solo i professionisti abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature inferiori/superiori che siano in possesso di specializzazione desumibile chiaramente dal *curriculum*, con l'evidenziazione della materia specialistica ivi indicata quale:

- a) urbanistica e edilizia;
- b) diritto del lavoro;
- c) diritto degli enti locali;
- d) appalti e concessioni;
- e) espropriazioni;
- f) diritto tributario;
- g) diritto dell'ambiente.

E' ammessa l'iscrizione del medesimo professionista che ne faccia richiesta nelle due sezioni di cui sopra, se in possesso di competenza specialistica, oltre che di quella generale.

L'elenco, suddiviso in due sezioni sarà costituito dai professionisti che hanno richiesto di essere in esso inseriti, iscritti secondo **l'ordine di anzianità di abilitazione**.

La formazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con riferimento all'ordine di presentazione delle domande, né è prevista attribuzione di punteggi o di altre classificazioni di merito, ma costituisce la mera individuazione di avvocati da consultare ed ai quali affidare incarichi professionali.

L'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di San Marzano sul Sarno, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.

ART. 3 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

L'iscrizione nell'elenco di cui al punto 2, è **riservata agli avvocati iscritti all'Albo Professionale abilitati al patrocinio**, che comprovino il possesso di specifica professionalità tramite la compilazione del modello di

domanda fornito dall'Amministrazione, debitamente sottoscritto dal richiedente e corredato del curriculum formativo-professionale e della copia del documento di identità in corso di validità.

Non possono essere iscritti professionisti che non si trovino nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

L'inserimento nel suddetto elenco è condizione necessaria per l'affidamento dei suddetti incarichi legali ed è subordinato all'esito positivo dell'esame della completezza della domanda inoltrata.

Il professionista dovrà impegnarsi per iscritto a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione Comunale per la durata del rapporto instaurato.

Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro l'Amministrazione Comunale per conto di terzi, pubblici o privati.

Parimenti non potranno presentare richiesta coloro per i quali operi una qualsivoglia condizione di incompatibilità o inconfiribilità di incarichi ai sensi del D.Lgs 39/2013.

ART. 4

MODALITA' DI CONFERIMENTO INCARICHI

In conformità a quanto disposto dal nuovo codice degli appalti e delle concessioni l'incarico legale nell'attuale art. 56 del D.lgs. n. 36/2023 è definito come **appalto di servizi escluso**.

Il Comune, per l'affidamento degli incarichi in questione, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 36/2023 opererà nel rispetto dei principi descritti dagli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs 36/2023.

Nell'attribuzione degli incarichi si terrà conto dei seguenti criteri di scelta:

- **foro di competenza della causa affidata;**
- **specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;**
- **rotazione tra professionisti;**
- **conseguenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto in precedenza conferiti;**
- **svolgimento di incarichi analoghi (con riferimento alla materia del contendere) in favore del Comune.**

Sono fatti comunque salvi i casi in cui le specifiche esigenze tecnico-operative o di convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse (professionisti non iscritti nell'elenco) che devono essere motivate dalla Giunta Comunale.

ART. 5

COMPENSI PROFESSIONALI

Per la determinazione dei compensi relativi alle prestazioni professionali per la difesa dell'ente, l'avvocato interpellato, nella redazione del progetto di parcella dovrà attenersi, quali parametri di riferimento, ai valori minimi previsti dalle tabelle inserite nel Decreto del Ministero di Giustizia n. 55/2014, ai quali potrà essere applicata, previo accordo con il professionista, una ulteriore riduzione percentuale.

Nella cause di valore indeterminabile e di particolare importanza, la redazione della parcella dovrà attenersi ai valori minimi dello scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00 così come previsti dalle tabelle inserite nel Decreto del Ministero di Giustizia n. 55/2014, ai quali potrà essere applicata, previo accordo con il professionista, una ulteriore riduzione percentuale.

A seguito del conferimento dell'incarico con contestuale approvazione del relativo progetto di parcella, il legale dovrà sottoscrivere apposita scrittura privata non autentica avente ad oggetto l'accettazione dell'incarico professionale e patto sul compenso.

Il compenso così concordato tra le parti verrà impegnato previa verifica della relativa copertura finanziaria. Nel caso in cui la causa si concluda per incompetenza territoriale, per materia o per valore e comunque con sentenze di rito, il legale accetta una riduzione del **50%** rispetto al valore stabilito.

All'atto del conferimento dell'incarico potrà essere liquidato un acconto, in ogni caso in misura non superiore al **20% del compenso complessivo**.

Ove il professionista, nel corso del giudizio, ritenga necessario ulteriore impegno di spesa per l'attività prestata rispetto alla somma impegnata con il conferimento dell'incarico, è tenuto ad avvisare il Comune dell'entità delle somme ritenute necessarie onde permettere la predisposizione degli atti di impegno successivo, motivando le ragioni della richiesta e soprattutto documentando le maggiori spese sostenute.

Il saldo sarà liquidato a definizione del giudizio e a seguito di trasmissione della sentenza o provvedimento reso dall'autorità giudiziaria adita previa presentazione della fattura elettronica dell'importo corrispondente al medesimo saldo, decurtato dell'anticipo del quale si è beneficiato. Ai fini della liquidazione del saldo del compenso, il legale incaricato dovrà altresì rilasciare apposita relazione, nella quale dovrà dare conto, in modo analitico, dell'intera attività processuale posta in essere nell'espletamento dell'incarico legale.

Resta inteso che è sempre possibile concordare con il professionista un compenso inferiore a quanto sopra indicato.

ART. 6

OBBLIGO DI INFORMAZIONE-RAPPORTI TRA L'ENTE E I LEGALI

I professionisti incaricati s'impegnano a mantenere continui rapporti di informazione con l'ente. In particolare, in sede di esecuzione dell'incarico, ad informare per iscritto il Servizio contenzioso dell'ente, su tutte le iniziative e le attività dagli stessi intraprese in ordine all'incarico ricevuto.

Al Servizio contenzioso è inviata, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, oltre che comunicazione di ogni singola udienza, in modo tale da consentire la conoscenza e la valutazione generale dell'interesse del Comune.

I professionisti, al fine del mantenimento dei rapporti, sono tenuti a comunicare già nella domanda un recapito fax, e-mail e pec ove ricevere le richieste dell'ente, sollevando il Comune da ogni responsabilità per eventuali mancate ricezioni.

Agli stessi recapiti indicati dai professionisti, sono inviate le richieste di disponibilità ad assumere l'incarico, nelle quali è indicato il termine di risposta, ritenuto perentorio.

Il legale incaricato è tenuto altresì:

- a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche nel corso del suo svolgimento a richiesta dell'ente;
- ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando la relativa documentazione;
- a richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi;
- a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali;
- a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'ente.

ART. 7

FORMALIZZAZIONE DEGLI INCARICHI

Il Comune ha cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per consentire i necessari approfondimenti della controversia da parte del professionista incaricato.

L'invito alla disponibilità ad accettare l'incarico legale, unitamente alla richiesta del progetto di parcella, è trasmesso a mezzo mail o pec al legale individuato secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente disciplinare, con l'assegnazione di un termine per la risposta.

L'accettazione dell'incarico avviene con manifestazione di disponibilità da parte dell'avvocato interpellato alla quale è allegato il progetto di parcella.

La sottoscrizione della procura, a firma del Sindaco quale rappresentante legale del Comune di San Marzano sul Sarno, avviene – di regola – in calce dell'atto di costituzione dell'ente. A tal fine, il legale incaricato avrà cura di redigere tale atto in tempo utile e consegnarlo al Sindaco per la sottoscrizione della procura alle liti.

Tutti gli uffici comunali, per tramite del Servizio Contenzioso, hanno cura di evadere ogni richiesta degli avvocati difensori, nonché ogni richiesta del medesimo servizio per l'istruttoria delle pratiche, e ciò nei tempi strettamente necessari.

ART. 8

AFFIDAMENTI DI CARATTERE ECCEZIONALE

Per i casi in cui la natura dell'impegno professionale è tale da richiedere un'alta conoscenza della materia in un determinato settore giuridico, l'amministrazione si riserva la scelta del professionista anche al di fuori dell'elenco, scelta che dovrà essere in ogni caso adeguatamente motivata.

ART. 9

CAUSE DI ESCLUSIONE E REVOCA DEGLI INCARICHI

Il Responsabile del Servizio Contenzioso, con proprio atto, approva la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze;
- abbiano assunto il patrocinio di enti e/o privati contro il comune, violando le clausole di incompatibilità del presente disciplinare.

ART. 10

AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

In ossequio al principio del *favor participationis*, l'iscrizione dei professionisti interessati, e in possesso dei requisiti richiesti, è consentita senza limitazioni temporali, pertanto l'elenco per l'affidamento degli incarichi legali, formato presso l'ente, sarà sottoposto ad aggiornamento periodico semestrale, in ragione delle nuove istanze pervenute.

Coloro che non hanno più interesse all'iscrizione nell'elenco dovranno chiedere espressamente la cancellazione del proprio nominativo.

Al fine di garantire esigenze di trasparenza, buona amministrazione e massima partecipazione si provvederà, altresì, con cadenza almeno annuale, alla pubblicazione di un avviso pubblico per consentire l'ulteriore implementazione dell'elenco stesso.

ART. 11

PUBBLICITA'

Per l'iscrizione nell'elenco il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, quali avviso pubblico all'Albo Pretorio, ed altre forme ritenute idonee.

L'elenco dei professionisti è pubblico e può essere rilasciato in copia a chiunque vi abbia interesse.

ART. 12

ABROGAZIONI e DISCIPLINA TRANSITORIA

L'entrata in vigore del presente disciplinare determina l'abrogazione di tutte le regole e previsioni previste in precedenza, in quanto superate.

Per gli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si applica la disciplina previgente.

ART. 13 ENTRATA IN VIGORE

Il presente disciplinare entra in vigore al momento della pubblicazione all'albo pretorio del Comune di San Marzano sul Sarno e nell'apposita sezione di "*Amministrazione Trasparente*".

ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.L.gs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Settore AA.GG.

f.to Avv. Roberto Tortora